



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per l'udienza preliminare  
Dott. Francesco MACCAGNANO

all'esito della camera di consiglio del 7 maggio 2021, con l'intervento del Pubblico Ministero Vittoria Petronella e l'assistenza del cancelliere Diego Tirone ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nel processo penale a carico di

**ALBANESE Antonio** nato a Massafra (TA) il 22 maggio 1963, ivi residente in Via Libertini n. 71/B, libero assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Raffo del Foro di Taranto, presente, e dall'Avvocato Luigi Quinto del Foro di Lecce, assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Carlo Raffo del Foro di Taranto

**RICCARDI Saverio** nato a Matera l'8 novembre 1951, ivi residente in Piazzetta Sinisgalli n. 20, libero assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vito Mormando del Foro di Bari, presente

**CECCA Anna** nata a Bari il 24 dicembre 1976, residente a Santeramo in Colle (BA) in Piazza Giuseppe di Vagno n. 28, libera assente, difesa di fiducia dall'Avvocato Nicola Rocca del Foro di Matera, assente, sostituito con delega scritta dall'Avvocato Gianluca Mongelli del Foro di Taranto

**TRAETTA Luigi** nato a Castellaneta (TA) il 2 gennaio 1960, residente a Ginosa (TA) in Viale Ancona n. 50 [imputato nei confronti del quale si procede separatamente], difeso di fiducia dall'Avvocato Gianluca Mongelli del Foro di Taranto

IMPUTATI

**ALBANESE Antonio**

- A) del delitto di cui agli articoli 81, 734 e 181, co. I del d.lgs. n. 42/2004 perché, in qualità di legale rappresentante pro tempore della Appia Energy s.r.l., al fine di realizzare il progetto di ampliamento della centrale termoelettrica (Appia Energy s.r.l.) con la costruzione di una seconda linea rifiuti, distruggeva, mediante taglio ed estirpazione abusivi, un'area boscata di circa 2.900 metri quadrati (p.lla 17 già germani Scarano e successivamente CISA s.p.a. e p.lla 18 Appia Energy s.r.l. foglio di mappa n. 80 - Comune di Massafra), radicata in zona di notevole interesse pubblico (DM 287/77) sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, ricadente nel perimetro del Parco Naturale Regionale 'Terra delle Gravine' e del SIC/ZPS 'Area delle Gravine', ciò in assenza di autorizzazione paesaggistica, di nulla-osta

N. 347/2021  
REG. SENT.

N. 2230/2021  
R.G. G.i.p.  
Costituisce stralcio del procedimento  
n. 4115/2019 R.G. G.i.p.

N. 9634/2018  
R.G.N.R.

N.  
Repertorio

N. 1634/2021  
Mod. 2/A/SG

Depositata in  
cancelleria  
il 05 AGO. 2021

IL CANCELLIERE

Visto: COH. TO  
Il Procuratore  
Generale

6-8-2021

Data irrevocabilità

Comunicaz. ex art. 15  
Reg. es. c.p.p.

Comunicaz. ex art. 27  
Reg. es. c.p.p.

Comunicaz. ex art. 28  
Reg. es. c.p.p.

Compilata scheda il

N.  
Mod.3/A/SG

dell'Ente parco e di VIA, ed al fine di ottenere, sempre in assenza di autorizzazione paesaggistica, anche per le vie giurisdizionali, il superamento del provvedimento di revoca della precedente AIA – relativa all'opera di cui sopra – rilasciata dall'Ente Provincia di Taranto. Così ottenendo, grazie anche alle condotte di cui ai seguenti capi d'imputazione, una sentenza favorevole del Consiglio di Stato e il conseguente provvedimento favorevole di riesame dell'AIA da parte della Provincia di Taranto  
**Accertato in Massafra (TA) tra il 2015 e il 2016**

**RICCARDI Saverio, CECCA Anna e ALBANESE Antonio**

- B) del delitto di cui agli articoli 110 e 479 c.p. perché, in concorso tra loro, i primi due, nominati quali verificatori su decisione del Consiglio di Stato, nell'ambito del giudizio di appello che vedeva in causa la Provincia di Taranto e la Regione Puglia contro la società Appia Energy s.r.l., avente ad oggetto la sentenza del Tar di Lecce che aveva accolto il ricorso della suddetta società in merito all'annullamento del provvedimento di revoca dell'AIA, affermavano il falso – nella loro relazione – sostenendo che i nuovi corpi di fabbrica, relativa all'ampliamento di cui al precedente capo d'imputazione, rimanevano fuori dalla cosiddetta area annessa al bosco e al Parco naturale regionale 'Terra delle Gravine', i cui limiti normativi venivano fatti coincidere falsamente con il fondo della Gravina, omettendo inoltre di segnalare che in precedenza l'area – ispezionata – conteneva circa 2.900 metri quadrati di bosco eliminati 'dalla mano dell'uomo'; area all'interno della quale le NTA del PUTT/P e PPTR non consentivano alcun intervento come quello richiesto dall'Albanese e di cui al precedente capo d'imputazione. In tal guisa, favorendo nella causa amministrativa la Società Appia Energy s.r.l. e quindi l'Albanese che riusciva ad ottenere il rigetto dell'appello di cui sopra e il conseguente provvedimento favorevole della Provincia di Taranto  
**Accertato in Massafra, Matera e Taranto il 25 luglio 2016, l'8 ottobre 2016 e il 24 luglio 2018****

[TRAETTA Luigi, nei confronti del quale si procede separatamente] e  
**ALBANESE Antonio**

- C) del delitto di cui agli articoli 110 e 479 c.p. perché, in concorso tra loro, il primo in qualità di Dirigente dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Massafra, su richiesta del secondo, in qualità di legale rappresentante pro tempore dell'Appia Energy s.r.l., rilasciava una falsa attestazione a quest'ultimo, scrivendo in essa, contrariamente al vero, che i limiti del bosco di cui ai precedenti capi d'imputazione corrispondevano effettivamente, dal punto di vista fattuale, a quelli del PUTT/P e non a quelli del PPTR. In particolare, riportando la seguente dicitura: 'attesta l'incongruenza della nuova delimitazione della suddetta area boscata negli elaborati del PPTR rispetto alla diversa perimetrazione nel PUTT/P vigente corrispondente alla sua effettiva consistenza fattuale'. In tal guisa, favorendo l'Albanese nel giudizio amministrativo di cui ai precedenti capi d'imputazione, atteso che il Consiglio di Stato, anche sulla base di tale attestazione, rigettava gli appelli della Provincia di Taranto e della Regione Puglia  
**Accertato in Massafra il 2 aprile 2014****

**Identificate le persone offese (costituite parti civili)**

**nella Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore, assente, rappresentata dall'Avvocato Donato Salinari del Foro di Taranto, presente  
nel Comune di Massafra in persona del sindaco pro tempore assente, rappresentato dall'Avvocato Fabio Tagliente del Foro di Taranto, presente**

La parte civile Associazione Medici per l'ambiente – ISDE Italia o.d.v. in persona del legale rappresentante pro tempore, assente, rappresentata dall'Avvocato Giorgio Pignatelli del Foro di Taranto, presente

#### **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**Il Pubblico Ministero ha chiesto** la condanna di ALBANESE ad un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione; la condanna di RICCARDI alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione; la condanna di CECCA alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione

**I difensori delle costituite parti civili** hanno depositato conclusioni e note spese, cui si sono riportati

**Il difensore di RICCARDI ha chiesto** l'assoluzione del proprio assistito perché il fatto non sussiste o non è stato commesso

**Il difensore di CECCA ha chiesto** l'assoluzione della propria assistita

**La difesa di ALBANESE ha chiesto** l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste per tutti i capi d'imputazione, in subordine l'assoluzione perché i fatti non costituiscono reato per i capi B) e C) ed ex art. 530, co. II c.p.p. per il reato di cui al capo A)



## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In data 24 giugno 2019 il Pubblico Ministero in sede ha depositato richiesta di emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli odierni imputati, in relazione ai delitti di cui ai capi d'imputazione.  
All'udienza del 15 novembre 2019 le odierne persone offese si sono costituite parti civili; si è altresì costituita parte civile l'Associazione Medici per l'Ambiente – ISDE Italia Odv; è stata dichiarata l'assenza degli odierni imputati; è stato chiesto procedersi nelle forme del giudizio abbreviato nell'interesse dell'Albanese; detta richiesta è stata accolta; il Pubblico Ministero e il difensore dell'Albanese hanno chiesto un rinvio, accolto dal G.u.p. all'epoca procedente.  
All'udienza del 31 gennaio 2020 i difensori di Riccardi e Cecca hanno chiesto procedersi nelle forme del giudizio abbreviato nei confronti dei propri assistiti; detta richiesta è stata accolta; il G.u.p. all'epoca procedente, ai sensi dell'articolo 441, co. V c.p.p. ha disposto l'escussione di Cofano Lucia, agente della Polizia locale di Massafra, e dell'Ingegnere Minchilli Maurizio.  
All'udienza del 28 febbraio 2020 sono stati escussi i predetti testi; il G.u.p. all'epoca procedente ha rigettato una richiesta di incidente probatorio formulata dall'Avvocato Pignatelli; su richiesta del P.M., è stato disposto un rinvio per la discussione.  
L'udienza del 13 marzo 2020 è stata rinviata sulla base di quanto disposto dal D.L. n. 18/2020.  
L'udienza del 12 giugno 2020 è stata rinviata sulla base di quanto disposto dal D.L. n. 18/2020.  
All'udienza del 30 ottobre 2020 è stato disposto un rinvio per legittimo impedimento a comparire dell'Albanese.  
All'udienza del 12 febbraio 2021 è stato disposto un rinvio per legittimo impedimento a comparire dell'Avvocato Mormando.  
All'udienza del 7 maggio 2021 le parti hanno formulato le rispettive conclusioni e il Giudice ha deciso come da dispositivo.
2. **In virtù del compendio probatorio nella disponibilità di questo Giudice, deve ritenersi comprovata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità di Albanese Antonio in relazione alle condotte di cui al capo A); Albanese, Cecca e Riccardi devono essere assolti in relazione alle residue imputazioni, secondo le formule di proscioglimento di cui in dispositivo.**
3. La cornice entro la quale vanno ad iscriversi le condotte antigiuridiche asseritamente tenute dagli odierni indagati può delinarsi come segue:
  - la società Appia Energy s.r.l., legalmente rappresentata dall'imputato Antonio Albanese, all'epoca dei fatti per cui è procedimento gestiva in agro di Massafra un impianto di produzione di energia elettrica mediante incenerimento di combustibili derivanti da rifiuti e da biomasse;
  - la predetta società, in data 16 febbraio 2012, ha avanzato istanza di AIA-VIA per la realizzazione della seconda linea della predetta centrale termoelettrica, alimentata a CSS e biomasse;
  - il lotto interessato dal progetto era adiacente ad una gravina e ad alcune compagini boschive di rilevante valore paesaggistico;
  - con determinazione del dirigente della Provincia di Taranto – Settore Ecologia e Ambiente n. 93 del 7 settembre 2012, è stato espresso parere favorevole di compatibilità ambientale al predetto progetto, e alla Appia Energy s.r.l. è stata rilasciata A.I.A.;

12

- nella determinazione n. 93/2012 sono stati elencati alcuni pareri acquisiti in conferenza dei servizi o tramite note. Tra i pareri acquisiti ve n'era uno del 20 luglio 2012 della Regione Puglia, nel quale si rilevava quanto segue:

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che trattasi di opera di rilevante trasformazione, che interessa ambiti territoriali distinti, contrastando con le relative prescrizioni di base delle NTA, del PUTT/P. Trattandosi di opere di interesse pubblico, la Giunta Regionale può rilasciare, previo parere obbligatorio del Comune, l'attestazione di compatibilità paesaggistica (art. 5.04) anche in deroga (art. 5.07) alle NTA del PUTT/P

- in data 23 novembre 2012, la Regione Puglia, su richiesta della Provincia di Taranto, ha fornito i seguenti chiarimenti:

In merito al parere espresso dal Servizio Assetto del Territorio e dal Servizio Urbanistica [...] si ribadisce che l'intervento proposto rappresenta un'opera di rilevante trasformazione, che interessa ambiti territoriali distinti, contrastando con le relative prescrizioni di base delle NTA del PUTT/P

- la Provincia di Taranto, successivamente alle precisazioni della Regione Puglia, ha adottato la determina dirigenziale n. 1 del 7 gennaio 2013 di *'revoca della determinazione dirigenziale n. 93 del 7 settembre 2012'*;
- la Appia Energy ha presentato ricorso al Tar Puglia avverso l'anzidetta determina; detta Autorità giudiziaria ha accolto il ricorso *"in quanto l'intervento in questione, non incidendo su ambiti territoriali distinti, non necessita dell'autorizzazione in deroga"*;
- la sentenza del TAR 987/2013 è stata impugnata nel giugno 2013 dinanzi al Consiglio di Stato, sia dalla Regione Puglia che dalla Provincia di Taranto; i ricorrenti sostenevano che il sito ove sarebbe stata realizzata la seconda linea della centrale elettrica della Appia Energy s.r.l. ricadeva negli "ambiti territoriali distinti" delle NTA del PUTT/P (*"in parte nell'area annessa di una gravina ascrivibile alla categoria 'corsi d'acqua' [...] in parte nell'area annessa di una compagine appartenente alla categoria 'boschi e macchie' [...] [ed] in parte con l'area annessa del Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine (LR 19/1997, istituito con decreto L.R. n. 18 del 20 dicembre 2005)"*);
- la V Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza del 31 marzo 2016, n. 1263, ha disposto una verifica ai sensi dell'articolo 66 c.p.a., affidandone l'espletamento al Provveditore interregionale per le opere pubbliche di Molise, Puglia e Basilicata, ponendo i seguenti quesiti:
  - 1) Dica il verificatore se, dalle risultanze, anche cartografiche, della documentazione prodotta dalle parti in primo grado, del PUTT/P e del PPTR adottato, risulti l'esistenza della 'gravina' de qua; inoltre, se dalla ricognizione diretta dei luoghi risulti l'effettiva esistenza di tale emergenza geologica, ovvero se essa consista in un semplice impluvio; infine, in caso positivo, se, in base al relativo progetto, il previsto ampliamento dell'impianto esistente ricada o meno nell'area annessa alla gravina stessa;
  - 2) Dica il verificatore, in base a dette risultanze ed alla richiesta ricognizione, a che distanza dai limiti dell'area annessa all'emergenza appartenente alla categoria boschi e macchia risultino situati i nuovi corpi di fabbrica e la recinzione dell'impianto di cui trattasi;
  - 3) Dica il verificatore, in base a dette risultanze ed alla richiesta ricognizione, in quale parte i nuovi corpi di fabbrica e la recinzione dell'impianto de qua insistono nell'area annessa al Parco Regionale 'Terra delle Gravine';
  - 4) Dica il verificatore se, in base al progetto originario dell'impianto da ampliare, risulti quali fossero le aree destinate allo stoccaggio delle biomasse;
- i verificatori, dopo aver effettuato gli accertamenti ritenuti necessari, hanno redatto un'apposita relazione datata 8 ottobre 2016, depositata presso il Consiglio di Stato in data 15 novembre 2016; essi hanno stabilito che le opere in progetto non interferivano con gli ambiti territoriali distinti del PUTT/p;
- in particolare, in risposta al primo quesito loro posto, i verificatori hanno risposto come segue:

Si riportano di seguito le definizioni di 'gravina' tratte, rispettivamente, dalla Enciclopedia Treccani e da Wikipedia.

Definizione di gravina da Enciclopedia Treccani: 'gravina, s.f. [der. di grava] – In geografia fisica, vallone a forma di crepaccio, profondo anche più di 100 m, scavato nei calcari, con pareti scoscese, distanti tra loro fino a 200 m; raccoglie le acque solo nei periodi piovosi, e rappresenta un grandioso esempio di valle d'erosione nelle Murge apulo-lucane.

Definizione di gravina da Wikipedia:

La gravina è una tipica morfologia carsica della Murgia. Le gravine sono incisioni erosive profonde anche più di 100 metri, molto simili ai Canyon, scavate dalle acque meteoriche nella roccia calcarea. Le sue pareti, molto inclinate ed in alcuni casi verticali, possono distare tra loro tra poche decine di metri a più di 200 metri.

[...]

Dalla ricognizione diretta dei luoghi, come sopra meglio descritta, avuto riguardo alle caratteristiche fisiche e morfologiche dell'area in oggetto di verifica e per tutte le considerazioni innanzi esposte, non risulta l'esistenza di una gravina in corrispondenza dell'area in oggetto della verifica, in quanto l'incisione consiste in un semplice impluvio

- i verificatori, al secondo quesito loro posto, hanno risposto come segue:

I sottoscritti verificatori, insieme agli intervenuti, in sede di sopralluogo in data 25 luglio 2016 hanno visionato i luoghi, così come risulta dal verbale in data 25 luglio 2016 (allegato 5) che costituisce parte integrante della presente relazione, dal quale è emerso quanto segue: All'interno dell'incisione è presente vegetazione arborea (pino d'Aleppo) e di tipo arbustivo (macchia mediterranea costituita da fillirea, lentisco e timo). La predetta vegetazione è ubicata sul fondo dell'incisione e in maniera più evoluta sul versante opposto rispetto al confine dell'area di impianto. Nella zona sud, in alcuni tratti, è presente anche in corrispondenza del bordo dell'incisione. La vegetazione di tipo arboreo presente all'interno dell'incisione ha un'altezza media di 12 metri circa e supera di 3,4 metri il bordo dell'incisione stessa. [In corrispondenza del lotto la larghezza dell'incisione varia da 15 a 50 metri circa; nella zona tra il bordo dell'incisione e la recinzione la vegetazione è erbacea con la presenza di qualche alberello d'ulivo]

[...]

l'area annessa alla emergenza appartenente alla categoria 'boschi e macchie', in assenza dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, è costituita da una fascia della larghezza costante di 100 metri (art. 3.10 delle NTA del PUTT) [...] Di conseguenza, atteso come anzi detto che l'area annessa di cui trattasi è costituita da una fascia della larghezza costante di 100 metri, nella zona sud la distanza dal vertice D del nuovo corpo di fabbrica H1 dai limiti dell'area annessa risulta essere di 0,90 metri, mentre il vertice sud della recinzione insiste nell'area annessa per 62,50 metri.

- i verificatori, al terzo quesito loro posto, hanno risposto come segue:

Dal confronto della cartografia PPTR adottato [...] 'Parchi e riserve naturali e regionali' e PPTR adottato [...] 'Boschi', si evince che il limite del Parco regionale Terre delle Gravine è sostanzialmente riconducibile a quello del Bosco, che dalla ricognizione dello stato dei luoghi risulta individuato in corrispondenza del fondo dell'incisione, come risulta nel verbale di sopralluogo.

- con sentenza n. 2195, sulla base delle conclusioni il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi avverso la sentenza del Tar Puglia n. 987/2013.

4. Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, un dato emerge con particolare evidenza: all'epoca dei fatti per cui è procedimento, **l'ampliamento della centrale termoelettrica della Appia Energy s.r.l., laddove avesse inciso su di una pluralità di ambiti territoriali distinti, avrebbe potuto essere realizzato esclusivamente previa approvazione in deroga da parte della Giunta Regionale.**

Nell'ambito del contenzioso intrapreso dalla Provincia di Taranto e dalla Regione Puglia avverso l'anzidetta società, dunque, doveva accertarsi se la nuova "linea" della sopramenzionata centrale ricadesse contestualmente nell'area annessa di una gravina, nell'area annessa di una compagine boschiva e nell'area annessa del Parco Naturale Terra delle Gravine.

5. Giova precisare sin d'ora che questo G.u.p. – al pari del Pubblico Ministero precedente, il quale alcunché ha contestato sul punto – **ritiene che le conclusioni cui sono addivenuti i verificatori Cecca e Riccardi in relazione all'inesistenza di una gravina presso il locus commissi delicti vada condivisa.**


Ed infatti, all'epoca dei fatti per cui è causa – tenuto debitamente conto della definizione di "gravina" universalmente condivisa – **nei pressi della centrale termoelettrica della Appia Energy s.r.l. era presente esclusivamente un "impluvio", un solco, una mera depressione, ma nulla di più.**

6. A lume di quanto appena rilevato, per la Appia Energy s.r.l. – e, correlativamente, per l'imputato Antonio Albanese – all'epoca dei fatti di causa era fondamentale che il luogo presso il quale si sarebbe proceduto all'ampliamento della sopramenzionata centrale termoelettrica non ricadesse nell'area annessa di un parco naturale ed anche **nell'area annessa di un bosco.**


7. Gli operanti di polizia giudiziaria hanno acquisito documentazione ed effettuato accertamenti *in loco* al fine di verificare se, nell'area antistante la centrale termoelettrica, tra il 2015 e il 2016 fosse stato effettuato un disboscamento, ossia un'operazione idonea a far arretrare "la linea del bosco" e, correlativamente, la c.d. "area annessa", della larghezza di 100 metri.

- 7.1. A parere di questo Giudice, all'esito delle indagini preliminari sono stati acquisiti elementi idonei a confermare l'originaria ipotesi accusatoria.

Ed infatti, ponendo a confronto due delle aerofotogrammetrie acquisite dagli inquirenti, può rilevarsi che, tra il 2015 e il 2016, nell'area immediatamente circostante la centrale termoelettrica della Appia Energy s.r.l., **è stata estirpata vegetazione in tutto simile a quella facente parte dell'area boscata collocata sul fondo del sopramenzionato impluvio.**



Sit Puglia anno 2015




Sit Puglia anno 2016

Da un fotogramma datato 7 novembre 2015 po' evincersi con ancora maggior chiarezza come le piante estirpate nei pressi della centrale fossero di natura del tutto omogenea a quelle facenti parte dell'area boscata posta sul fondo del limitrofo impluvio.



*Stralcio fotogramma del 07.11.2015 dell'area ante disboscamento, fornito da Innova Puglia S.p.A.*

Da un ortofoto del 2016 si evince l'avvenuta perpetrazione di un vero e proprio disboscamento, all'esito del quale solo pochi sparuti alberelli sono residuati nelle vicinanze della recinzione della centrale termoelettrica della Appia Energy s.r.l..



*Stralcio Ortofoto anno 2016 fornito da Innova Puglia S.p.A. nel quale è già evidente il disboscamento*

7.2. Gli operanti di p.g. hanno proceduto al calcolo dell'area presso la quale si è verificato l'anzidetto disboscamento, quantificata in 2.900 metri quadri:



*Calcolo area boscata mancante (circa 2.900 mq) partendo dall'attuale linea di bosco sopra individuata*

L'Ingegnere Maurizio Minchilli ha contestato le modalità di calcolo dell'estensione dell'area asseritamente disboscata, affermando che gli operanti di polizia giudiziaria, per effettuare i propri rilievi, si sarebbero avvalsi di **strumentazione obsoleta**; secondo la prospettazione del teste, l'area di interesse era da determinarsi in circa 700 metri quadri, inferiore al parametro di 2.000 metri quadri previsto dall'articolo 3.10. delle NTA del PUTT all'epoca vigente in relazione al *locus commissi delicti*<sup>1</sup>.

Invero, le osservazioni dell'Ingegnere Minchilli paiono inidonee ad incidere sulla fondatezza degli assunti accusatori.

Ed infatti:

- fra l'area disboscata e la limitrofa area boscata non v'è alcuna apprezzabile soluzione di continuità;
- tra gli alberi immediatamente antistanti la centrale termoelettrica e quelli posti sul solco della limitrofa incisione si configurava, tra il 2015 e il 2016, un semplice impluvio che, ad un certo punto, diventa un mero avvallamento, e dunque non vi era alcuna soluzione di continuità.

A conferma di ciò vi sono alcuni dati richiamati a pagina 5 e 6 della relazione a firma degli imputati Riccardi e Cecca, laddove si legge quanto segue:

L'Autorità di Bacino della Puglia, con parere di cui al prot. 65741 del 20 luglio 2016, reso in riferimento alla convocazione della Conferenza di servizi del giorno 20 luglio 2012 (il cui verbale stato depositato in primo grado) fa riferimento tra l'altro all'effettuazione e agli esiti del sopralluogo in data 13 luglio 2012, come da verbale prot. n. 9037 del 19 luglio 2012, in cui si espone tra l'altro quanto segue:

<sup>1</sup> Così all'articolo 3.10 delle NTA: "Il piano non considera come bosco e macchia appezzamenti di terreni che, pur con i requisiti di cui sopra, hanno superficie inferiore a 2.000 metri quadri e distanza da altri appezzamenti a bosco o a macchia di almeno 300 metri, misurati fra i margini più vicini".

'Allo stato attuale, è da evidenziare che la cartografia ufficiale dell'istituto geografico militare italiano (I.G.M.I.) in scala 1:25.000 (Fig. 1) indica, in prossimità dell'area sud-est del lotto di intervento, la presenza di un impluvio, rappresentato mediante linea blu, con morfologia dell'alveo ben definita e testimoniata dalla presenza, sulla stessa carta, di simboli grafici relativi alle sponde ed ai cigli morfologici di scarpata ('barbette'), che tuttavia perde la sua definizione morfologica nell'area a valle della zona di intervento, dove le pendenze molto blande definiscono la presenza di un modesto avvallamento che si estende a sud-sud ovest in direzione della S.S. 7'.

[...]

I simboli grafici che rappresentano, sulla cartografia I.G.M.I., la morfologia del ciglio di scarpata, ovvero le 'barbette', così come riportato dall'Autorità di Bacino, sono completamente diversi dai simboli grafici che definiscono le gravine; queste ultime sono rappresentate dalle curve di livello molto fitte (le curve di livello nelle carte I.G.M.I. in scala 1:25.000 rappresentano una differenza di quota di 25 metri); pertanto, nel caso delle gravine, che hanno pareti verticali o sub verticali, le curve di livello si sovrappongono fra loro quasi a confondersi: rappresentano verticalità e profondità localizzata; le gravine, inoltre, nella cartografia I.G.M.I. vengono indicate con un nome proprio.

**L'area in esame non è rappresentata graficamente in questo modo: le barbette sono un segno grafico convenzionale relativo alla rappresentazione delle sponde e dei cigli morfologici di scarpata senza alcun riferimento alla profondità della stessa scarpata; è una rappresentazione grafica convenzionale totalmente diversa dalle curve di livello che viceversa descrivono, graficamente, territori a differente quota indicandone sia l'estensione che la profondità.**

Dalla ricognizione diretta dei luoghi, come sopra meglio descritta, avuto riguardo alle caratteristiche fisiche e morfologiche dell'area oggetto di verifica e per tutte le considerazioni innanzi esposte, non risulta l'esistenza di una gravina in corrispondenza dell'area oggetto di verifica in quanto l'incisione ivi presente consiste in un semplice impluvio.

Orbene, alla luce di tali osservazioni, fondate su minuziose analisi cartografiche e su rilievi effettuati *in loco*, può affermarsi che:

- tra l'area disboscata e la limitrofa area boscata non vi è una apprezzabile differenza di livello;
  - tra l'area disboscata e la limitrofa area boscata non sono rappresentate verticalità e profondità localizzate;
  - **le "barbette" indicate nella cartografia indicano solo la presenza di una scarpata inidonea a descrivere "territori a differente quota";**
  - **peraltro, le barbette di cui sopra, come affermato dall'Autorità di Bacino della Puglia, perdono la loro definizione morfologica proprio nell'area a valle della zona di intervento, dove le pendenze sono molto blande e definiscono un modesto avvallamento.**
8. Orbene, posto quanto sin qui considerato, **è irrilevante che l'area oggetto del disboscamento contestato al capo A) sia di estensione inferiore a quella calcolata dagli operanti di p.g.**; l'area *de qua*, infatti, accedeva senza alcuna apprezzabile soluzione di continuità ad un territorio *ictu oculi* di carattere boschivo; l'eterogeneo collocamento catastale degli spazi *de quibus* è, ovviamente, parimenti irrilevante.
9. I verificatori Cecca e Riccardi, all'esito delle proprie operazioni peritali, hanno sostenuto che i nuovi corpi di fabbrica della centrale della Appia Energy s.r.l. fossero al di fuori dall'area annessa al bosco, e che la minor distanza fra l'area di intervento e quella boscata fosse di soli 0,90 metri.  **Ovviamente, le conclusioni *de quibus* sono state viziate dal disboscamento condotto a monte, così come evidenziato dalle ortofoto riportate *supra*; gli imputati non hanno potuto riscontrare una situazione apprezzabilmente diversa da quella accertata dagli operanti di p.g. all'esito dell'accertamento del 12 giugno 2018.**

22

10. Che sull'area oggetto di disboscamento insistessero degli alberi, e non vegetazione di altro tipo, è stato confermato da **Zaccaria Giovanni, dottore forestale della Regione Puglia – Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio.**

Egli, escusso a sommarie informazioni testimoniali, ha dichiarato quanto segue:

Premetto che in data 26 giugno 2013, su incarico del dirigente del servizio assetto del territorio, della Regione Puglia, ho espletato un sopralluogo all'interno dei terreni di cui innanzi, al fine di constatare lo stato dei luoghi, nell'ambito dell'iter di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione della seconda linea della centrale termo-elettrica di Massafra (TA), alimentata a CDR e biomassa della società Appia Energy s.r.l.. Successivamente al sopralluogo, redigevo una relazione botanico-forestale, che è agli occhi dell'ufficio da cui dipendo.

**Domanda: in occasione di tale sopralluogo, ha potuto verificare la linea di confine tra l'area boscata ed i terreni non boscati, ubicati nella parte sud-est delle particelle n. 18 e 17 del foglio di mappa n. 80 di Massafra (TA)?**

**Risposta:** sì. A supporto di quanto affermo, vi sono anche dei rilievi fotografici scattati durante il sopralluogo. A maggior chiarimento, preciso che il confine dell'area boscata all'epoca del sopralluogo è coerente con il limite cartografico individuato nel vigente PPTR della Regione Puglia, sul sito SIT Puglia, come BP (bene paesaggistico), del quale produco stralcio su base ortofotografica dell'anno 2015, con evidenziata in verde l'area 'bosco'. **Inoltre aggiungo che lungo il bordo dell'area boscata, come sopra identificato, vi era presenza di Pino Aleppo ed altre essenze tipiche della macchia mediterranea.** Dette essenze sono caratteristiche dell'area gravinale *ivi* presente e radicate senza soluzione di continuità fino al limite del bosco, così come individuato nel vigente PPTR.

Orbene, lo Zaccaria, nel giugno del 2013, ha espletato degli accertamenti presso il *locus commissi delicti*, effettuando dei rilievi fotografici nei punti indicati nel seguente fotogramma:



Al punto n. 1) è stata scattata la seguente fotografia:


N  
R



Al punto n. 4 è stata scattata la seguente fotografia:




Al punto n. 5 è stata scattata la seguente fotografia:



Dalle fotografie *de quibus* si evince chiaramente come entro l'area che all'epoca dei fatti per cui è procedimento, secondo quanto contestato dal P.M., è stata oggetto di disboscamento, vi fossero effettivamente alberi ad alto fusto.

In tal proposito, giova un raffronto fra le seguenti ortofoto:



L'area area boscata soprastante (circa 2.000 mq) risultava dall'ultima foto di base aerea distribuita

L'Ingegnere Minchilli, in sede di esame testimoniale, ha affermato che le fotografie scattate da Zaccaria non offrirebbero "una leggibilità del bosco", rendendosi necessarie, al fine di decodificare l'esistenza di un'area boscata, più foto aeree.

A parere di questo Giudice, tuttavia, le fotografie n. 1), 4) e 5) riportate nella relazione a firma del Dottor Zaccaria, correlate agli accertamenti svolti dalla p.g., sono sufficienti ad offrire contezza di un'attività di estirpazione di alberi da una zona strettamente contigua ad altra area sicuramente ed attualmente boscata, posta in un mero impluvio.

**Inoltre, la seguente fotografia, a parere di questo G.u.p., risulta tutt'altro che idonea ad offrire esclusivamente una rappresentazione "piatta" del locus commissi delicti: gli elementi ivi rappresentati presentano un sufficiente tasso di tridimensionalità, tale da imporre di ritenere che l'area asseritamente disboscata fosse effettivamente caratterizzata, al pari di quella presente al fondo dell'impluvio, da vegetazione di carattere boschivo.**



*Stralcio fotogramma del 07.11.2013 dell'area ante disboscamento, fornito da Innova Puglia S.p.A.*

11. **Da ultimo, s'impone di rilevare che la rimozione delle piante di cui sopra in alcun modo poteva essere riconducibile ad un piano di rimozione di sterpaglie a fini anti-incendio, interessando elementi naturali di particolare pregio, ossia una porzione di bosco.**

D'altra parte, anche secondo la stessa ricostruzione difensiva, la Appia Energy non ha proceduto all'estirpazione di alberi facenti parte di un'area boscata.

12. Può ritenersi comprovata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità di Albanese Antonio in relazione ai reati di cui agli articoli 734 e 181, co. I del d.lgs. n. 42/2004.

In tal proposito, giova rammentare che, come affermato di recente in Cass. pen., Sez. V, 15 settembre 2020, n. 29877, "in tema di adeguatezza della motivazione, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza del giudice [...] che fonda il giudizio di colpevolezza sul principio del cui prodest, qualora esso sia supportato da altri elementi di fatto di sicuro valore indiziante. L'elemento dell'interesse può rappresentare un indizio utile ai sensi dell'art. 192, comma 2, c.p.p., ove risponda ai requisiti di certezza, gravità e precisione, ma richiede, poi, la convergenza di ulteriori circostanze che, valutate prima singolarmente e poi globalmente, ne comportino la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo".

Orbene, per quanto attiene al caso di specie, s'impone di rilevare quanto segue:

- come già messo in evidenza *supra*, l'ampliamento della centrale termoelettrica della Appia Energy s.r.l. perseguito dall'imputato, laddove avesse inciso su di una pluralità di ambiti territoriali

11

distinti, avrebbe potuto essere realizzato esclusivamente previa approvazione in deroga da parte della Giunta Regionale;

- nell'ambito del contenzioso intrapreso dalla Provincia di Taranto e dalla Regione Puglia avverso l'anzidetta società, doveva accertarsi se la nuova "linea" della sopramenzionata centrale ricadesse contestualmente nell'area annessa di una gravina, nell'area annessa di una compagine boschiva e nell'area annessa del Parco Naturale Terra delle Gravine;
- effettivamente, l'ampliamento della centrale termoelettrica era inidoneo ad incidere su di un'area annessa ad una gravina, per i motivi esposti *supra*;
- a lume di quanto appena rilevato, per la Appia Energy s.r.l. – e, correlativamente, per l'imputato Antonio Albanese – all'epoca dei fatti di causa era fondamentale che il luogo presso il quale si sarebbe proceduto all'ampliamento della sopramenzionata centrale termoelettrica non ricadesse nell'area annessa di un parco naturale e, contestualmente, **anche nell'area annessa di un bosco.**
- **l'arretramento della linea del bosco sito presso il *locus commissi delicti*, a lume di tanto, era quantomai fondamentale per evitare l'incidenza del progetto della Appia Energy su differenti ambiti territoriali;**
- siffatto arretramento, avvenuto a mezzo di disboscamento, era evidentemente nel pieno interesse della legale rappresentante della Appia Energy s.r.l..

**Un simile indizio, grave e preciso, concorda con plurimi dati di carattere spazio-temporale e circostanziali dal significato inequivoco:**

- l'epoca in cui è avvenuto l'anzidetto disboscamento non è dato di poco momento, tenuto conto che essa va a collocarsi nel pieno del contenzioso instauratosi fra la Regione Puglia, la Provincia di Taranto e la Appia Energy s.r.l.;
- il disboscamento, in particolare, è avvenuto prima della verifica condotta da Riccardi e Cecca;
- in epoca anteriore al 2016, la Appia Energy non pare aver mai proceduto ad operazioni di "pulizia" dell'area antistante la centrale termoelettrica massafrese tali da comportare disboscamenti;
- le uniche aree interessate dal disboscamento sono state quelle strettamente limitrofe al sito ove si sarebbe verificato l'ampliamento della centrale termoelettrica della Appia Energy s.r.l.;
- l'esito del giudizio amministrativo promosso avverso la Appia Energy s.r.l. dalla Provincia di Taranto e dalla Regione Puglia avrebbe comportato la frustrazione di un investimento ormai fermo da anni;
- non sussiste neppure un principio di prova tale da imporre di riferire a soggetti diversi dall'Albanese la decisione di procedere alle anzidette operazioni di disboscamento, decisive per la corretta riuscita di un investimento di notevole portata quale l'ampliamento della sopramenzionata centrale termoelettrica.

**A lume di tanto, le condotte anti giuridiche di cui al capo A) non possono che essere ascritte all'imputato Albanese Antonio.**

13. **Gli odierni imputati devono essere assolti, invece, in relazione ai delitti di cui ai capi B) e C).**

Ed infatti:

- Cecca e Riccardi, nell'individuare il perimetro dell'area boscata antistante la centrale termoelettrica della Appia Energy, si sono basati esclusivamente su quanto da loro rilevato presso il *locus commissi delicti* all'epoca dell'espletamento della verifica loro affidata;
- l'accertamento di Cecca e Riccardi può dirsi sicuramente superficiale; palesemente erronea, inoltre, è l'individuazione dei confini del Parco naturale regionale 'Terra delle gravine', così come da loro effettuata;
- a parere di questo G.u.p., tuttavia, non sussiste prova certa che le false rappresentazioni offerte da Cecca e Riccardi nella relazione a loro firma dipendano da dolo, e non meramente da colpa;

- o non v'è prova, in particolare, di contatti tra Albanese e i due verificatori tali da imporre di ritenere che il primo abbia istigato i secondi a commettere il delitto di cui all'articolo 479 c.p.;
  - o ad analoghe conclusioni può giungersi in relazione alla contestazione di cui al capo d'imputazione C); non v'è sufficiente prova che Albanese abbia istigato il Traetta a certificare, nell'attestazione da questi redatta, un dato non collimante con la realtà.
14. Posto quanto precede, deve ascriversi ad Albanese Antonio la responsabilità della contravvenzione di cui all'articolo 181, co. I del d.lgs. n. 42/2004, avendo questi eseguito senza autorizzazione alcuna lavori su di un bene paesaggistico (un bosco), ossia l'estirpazione di numerosi alberi. L'imputato deve rispondere, altresì, del reato di cui all'articolo 734 c.p., avendo questi alterato una bellezza naturale (un bosco) facente parte di **un'area di evidente pregio paesaggistico**, protetta dall'Autorità; a fume di tanto, non paiono potersi applicare rispetto al caso di specie i principi espressi in **Trib. Taranto, 20 settembre 2013, n. 175**, così come richiamati dalla difesa dell'Albanese.
15. Alla luce del danno arrecato dalla condotta antigiuridica di cui al capo A) e valutati i criteri di cui all'articolo 133 c.p., si stima opportuno disporre nei confronti di Albanese Antonio la pena di sei mesi di arresto e 8.000,00 euro di ammenda, da aumentarsi ex art. 81, co. II c.p. in misura di 1.000,00 euro in relazione alla contravvenzione di cui all'articolo 734 c.p.. Considerato il rito prescelto, la pena finale va diminuita in misura di metà, sino a 3 mesi di arresto e 8.500,00 euro di ammenda.
16. Sussistono i presupposti per convertire la pena detentiva in pena pecuniaria di cui all'articolo 53 della Legge n. 689/1981; ad ogni giorno di reclusione va associata la pena di 250,00 euro di ammenda, per un totale di 22.500,00 euro di ammenda.
17. Albanese è soggetto incensurato, nei confronti del quale può predicarsi un valido effetto deterrente della presente sentenza di condanna; possono concedersi al predetto, dunque, i benefici di cui agli articoli 163 e 175 c.p..
18. Ai sensi dell'articolo 538 c.p.p., l'imputato deve essere condannato al risarcimento dei danni morali ex art 185 c.p. e d'immagine patiti dalle odierne parti civili, da liquidarsi in separato giudizio civile.
19. In particolare, può ad oggi liquidarsi in favore del Comune di Massafra una provvisoria pari a 8.000,00 euro, a titolo di risarcimento del danno all'immagine. Si stima equo disporre la condanna in parola in quanto il reato di cui al capo A) non può che aver compromesso l'immagine dell'anzidetto Comune quale ente capace di tutelare adeguatamente le bellezze naturali site presso il proprio territorio.
20. Tenuto conto dell'apprezzabile complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del presente procedimento penale, ma anche della non elevatissima complessità dell'istruttoria svolta, **appare equo condannare l'odierno imputato alla refusione delle spese sostenute da ciascuna delle odierne parti civili**, liquidando gli onorari da corrispondere ai patroni di queste come segue:
- valori medi per la fase studio: 810,00 €
  - valori minimi per la fase introduttiva: 360,00 €;
  - valori di poco inferiori ai medi per la fase istruttoria: 675,00 €;
  - valori medi per la fase decisionale: 1.350,00 €.
21. Al riconoscimento della penale responsabilità dell'Albanese consegue la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

22. In considerazione del complessivo carico di lavoro dell'ufficio, s'impone di fissare in novanta giorni il termine di deposito della motivazione della presente sentenza.

P.Q.M.

Visti gli articoli 442, 533 e 535 c.p.p.

dichiara ALBANESE Antonio colpevole in relazione ai reati di cui al capo d'imputazione A) e, riconosciuto il vincolo della continuazione fra le predette fattispecie e considerata la diminuzione per il rito, condanna l'imputato alla pena di 3 mesi di arresto e 8.500,00 euro di ammenda.

Visto l'articolo 53 della Legge n. 689/1981

sostituisce la pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria di 22.500 € di ammenda.

Visti gli articoli 163 e 175 c.p.

dispone nei confronti di ALBANESE Antonio il beneficio della sospensione condizionale della pena ed il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati non per ragioni di diritto elettorale.

Visti gli articoli 538 e ss. c.p.p.

**condanna** l'imputato al risarcimento dei danni cagionati in capo alle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio civile; **condanna** l'imputato al pagamento di una provvisoria in favore del Comune di Massafra, da liquidarsi in € 8.000,00.

Visto l'articolo 541 c.p.p.

**condanna** l'imputato alla refusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili, che si liquidano, per ciascuna delle predette parti, in euro 3.195,00 euro, oltre iva, cap e rimborso delle spese generali nella misura del 15 % come per legge.

Visti gli articoli 442 e 530 co. II c.p.p.

assolve ALBANESE Antonio, RICCARDI Saverio e CECCA Anna in relazione al delitto di cui al capo B) perché il fatto non costituisce reato ed assolve ALBANESE Antonio in relazione al delitto di cui al capo C) per non aver commesso il fatto.

Riserva il deposito della motivazione nel termine di giorni novanta.

Taranto, li 7 maggio 2021

Il Giudice per l'udienza preliminare

Dott. Francesco Maccagnano

RECEVU  
2021

2021



